

La Camera dei Deputati ha approvato, in terza lettura, la proposta di legge finanziaria, che torna oggi all'esame del Senato per l'esame delle ridotte modifiche apportate dall'aula di Montecitorio (ricepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 390/2004 sui tetti alle assunzioni negli enti locali e modifiche di ordine minore).

La sua definitiva approvazione è prevista entro la giornata, anche tramite il ricorso al voto di fiducia. In tal modo la legge potrebbe essere promulgata prima del 31 dicembre ed entrare in vigore dallo 1 gennaio 2005, evitando il ricorso all'esercizio provvisorio. Accanto alla legge finanziaria viene votato anche il bilancio preventivo 2005.

Molte, come al solito, le disposizioni di interesse per gli enti locali. Siamo dinanzi, come rilevato dall'Anci, a misure assai dure per i comuni e per le altre amministrazioni locali, disposizioni che rischiano di mettere molti enti in condizioni assai difficili per la loro attività. Si devono al riguardo ricordare, in primo luogo, le norme che dispongono la istituzione del tetto di spesa per tutti gli enti soggetti al patto di stabilità; l'allargamento del numero di enti soggetti al patto di stabilità, con l'inasprimento delle sanzioni per gli enti inadempienti; la limitazione della spesa per il personale, in particolare per le nuove assunzioni; la parziale riapertura della possibilità di imporre addizionali comunali all'IRPEF; la introduzione di misure di flessibilità per il finanziamento degli investimenti ed il drastico abbassamento del tetto entro cui gli enti possono ricorrere all'indebitamento. La legge finanziaria, con l'unica eccezione di un fondo di dimensioni quantitativamente assai ridotte per i comuni montani aventi popolazione inferiore a 1.000 abitanti e sottodotati, non vi sono norme di favore per i piccoli comuni. Anzi, tutti i comuni vengono compresi nei limiti alle assunzioni, alle rideterminazioni delle dotazioni organiche e, quelli con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nel patto di stabilità. Sono assai limitate le risorse per gli investimenti, sia come fondi nazionali che come possibilità offerta alle singole amministrazioni. Viene istituito unicamente un fondo per interventi per i beni culturali, ambientali e lo sviluppo, fondo che viene gestito dal Ministero dell'economia sulla base dei progetti che i singoli enti devono presentare entro 3 mesi. Si offre alla Cassa Depositi e Prestiti la possibilità di anticipare agli enti le somme necessarie per far fronte ad oneri per investimento che eccedono i tetti di crescita. Ricordiamo che più volte la Corte Costituzionale ha bocciato la istituzione di fondi a destinazione vincolata. Mancano anche interventi di sostegno alla spesa di investimento decisa autonomamente dai singoli enti. La proposta di legge finanziaria si caratterizza, come ormai d'abitudine, per la presenza di disposizioni su molte materie.

Ricordiamo la riapertura dei termini per il versamento degli oneri figurativi pensionistici degli amministratori; la limitazione delle sanzioni per le affissioni abusive di manifesti politici e la limitazione della responsabilità al solo soggetto che ha effettuato l'affissione, con la esclusione del committente; la "amnistia" nei giudizi di responsabilità contabile per gli incarichi di collaborazione; la possibilità di pagare con le spese impreviste gli aumenti del costo dei materiali negli appalti di opere pubbliche.

Essa contiene numerose proroghe: i termini di accertamento ICI per gli anni 2000 e seguenti scadenti lo scorso 31 dicembre, la trasformazione in tariffa della tassa sui rifiuti, la introduzione della contabilità economica nei piccoli comuni.

I vincoli del patto di stabilità vengono estesi ai comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti (prima la soglia minima era fissata in 5.000 abitanti), nonché alle comunità montane ed alle unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (enti prima esclusi).

Ad essi viene imposta una soglia massima di aumenti di spese, calcolata sulla media del triennio 2001/2003, media che verrà determinata da uno specifico

Decreto del Ministro dell'economia per tipologie di enti e per classi demografiche. Tale tetto è fissato nello 11,5% per gli enti al di sotto della media e nel 10% per quelli al di sopra.

Da tali spese ne vengono escluse alcune: personale, calamità naturali, minori a fronte di provvedimenti della giustizia minorile e, per il solo 2005, quelle per investimento cofinanziate dalla UE. Ma non vengono escluse le spese per gli investimenti, il che rischia di determinarne nei prossimi anni una loro drastica contrazione.

Si prevede il monitoraggio della gestione del patto di stabilità in termini di cassa. Esso deve essere effettuato sulla base delle previsioni elaborate direttamente dai singoli enti. Tali previsioni sono a cadenza semestrale per i piccoli comuni e trimestrale per gli altri. Il mancato rispetto di tali previsioni determina la necessità di limitare la spesa nel periodo successivo. Si dispone la comunicazione di tali dati al Ministero dell'economia e delle finanze, per i piccoli enti tramite le Ragionerie provinciali. I revisori dei conti sono direttamente responsabilizzati in tale direzione e sono impegnati a comunicare al Ministero dell'Interno l'eventuale mancato rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità.

Assai dure le sanzioni irrogate agli enti locali inadempienti rispetto ai vincoli del patto di stabilità: drastica riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi; divieto di contrarre mutui (previsione che viene accompagnata dall'obbligo di autocertificazione al momento della presentazione della domanda) e divieto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo, ivi compreso il personale a tempo determinato e gli incarichi di collaborazione. Tali sanzioni sono previste sia a partire dall'anno 2006 per gli enti che entrano nel prossimo anno per la prima volta tra quelli compresi nel patto, sia a partire dall'anno 2005 per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2004.

Tutti gli enti locali sono impegnati a rideterminare le proprie dotazioni organiche, con una riduzione di almeno il 5% della relativa spesa: ancora una volta, come nella finanziaria 2003, continua la confusione tra piante e dotazioni organiche. Non risulta in particolare chiaro se ci si riferisca al personale in servizio ed a quello di cui si è programmata la assunzione o al personale risultante dalla dotazione organica vigente nell'ente.

Siamo dinanzi ad una norma di principio. A differenza del 2003 l'obbligo viene imposto a tutte le amministrazioni, mentre in tale disposizione erano esclusi i comuni fino a 3.000 abitanti. Le regole specifiche devono essere dettate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza Unificata. Una nuova rideterminazione dovrà essere operata a conclusione del triennio 2005/2007.

Tutti gli enti locali, mentre nelle precedenti leggi finanziarie, venivano esclusi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sono soggetti ai vincoli alle assunzioni; il modo con cui garantire il rispetto dei risparmi indicati dalla legge finanziaria è rimesso ad una intesa da raggiungere in sede di Conferenza Unificata. Da sottolineare che, fino al raggiungimento di tale intesa, vengono consentite assunzioni a tempo indeterminato solo per la categorie protette, tramite la mobilità e per quelle autorizzate per l'anno 2004. Da sottolineare che per gli enti in

regola con il patto di stabilità non sono previsti limiti alle assunzioni a tempo determinato; tale disposizione dovrebbe favorire un incremento nella utilizzazione di questo istituto. A partire dall'anno 2008 le assunzioni saranno consentite unicamente entro il tetto delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente. Vengono riproposti, e resi così permanenti, i limiti al conferimento di incarichi di collaborazione da parte degli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Tali limiti erano contenuti per l'anno 2004 nel decreto cd tagliaspese.

Occorre motivare il ricorso a tale istituto, in particolare in termini di carenza di analoghe professionalità; si deve richiedere una valutazione al collegio dei revisori dei conti e tali provvedimenti devono essere trasmessi alla Corte dei Conti. Le inadempienze sono causa di responsabilità disciplinare e contabile. Tali limitazioni non si applicano al conferimento di incarichi di progettazione di opere pubbliche.

In materia di personale si dettano numerose altre disposizioni. Ricordiamo che le assunzioni a tempo determinato sono consentite agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità e vietate a quelli che non lo hanno rispettato. A tali enti è inoltre vietato di conferire incarichi di collaborazione. Ricordiamo la proroga triennale delle graduatorie concorsuali. Ricordiamo il divieto di estensione, al di là del caso specifico, del giudicato in materia di lavoro. Tale estensione è possibile solo sulla base di un parere della Funzione Pubblica. Tale Dipartimento, previa comunicazione degli enti, può costituirsi nei giudizi da cui possano derivare costi per la finanza pubblica. Anche l'Aran può costituirsi nei giudizi. Limiti sono posti anche per la stipula di contratti di formazione e lavoro. La durata massima della disponibilità dei segretari comunali viene ridotta a 2 anni.

La legge finanziaria si caratterizza inoltre per le nuove disposizioni che detta in materia di investimenti. Da un lato si introducono norme di flessibilità: possibilità di utilizzare le aperture di credito, abbreviazione della durata minima degli ammortamenti, durata flessibile dei preammortamenti. Dall'altro si dimezza la quantità di investimenti che possono essere attivati da ogni ente: dall'attuale 25% dei primi tre titoli delle entrate si deve scendere, entro il 2013, al 12%.

La competenza alla contrazione dei mutui spetta al consiglio comunale ove lo stesso non la abbia esercitata in sede di provvedimenti fondamentali dallo stesso organo già adottati.

Di non minore rilevanza le disposizioni tributarie; in particolare segnaliamo: la possibilità, per i comuni che non se ne sono fin qui avvalsi, di istituire la addizionale IRPEF entro il tetto dello 0,1%, e le norme tese ad aumentare il gettito ICI, quali la possibilità per i comuni di chiedere la revisione dei classamenti nei casi di palese diversificazione rispetto alla situazione diffusa, il considerare le superfici utili in misura non inferiore allo 80% di quelle catastali e la disposizione sugli opifici industriali. I comuni vengono esentati, per le proprie transazioni immobiliari, dal versamento dell'imposta di registro. (ab)

- **Notizia del 29-12-2004**
- **Tema: Attivita' Parlamentare:**
- **Parole chiave: BILANCI - PATTO DI STABILITA' - PERSONALE -**
- **Settore: - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - INFORMATICA - LAVORI PUBBLICI E FORNITURE - ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - POLIZIA MUNICIPALE - RAGIONERIA / PATRIMONIO / IVA - RELAZIONI COL PUBBLICO - SEGRETARI - SERVIZI - SERVIZI DEMOGRAFICI - TRIBUTI - URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE -**